

## ACCORDO QUADRO

**EX ART. 11 BIS, COMMA 4, NONCHE' EX ART. 22 – PARTE 3<sup>a</sup> C.C.N.L. BCC  
21/12/2012, COME MODIFICATO DALL'ACCORDO DI RINNOVO DEL 9/01/2019  
per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabi-  
lità, dell'occupazione e del reddito del Personale del Credito Cooperativo in presenza  
di processi di ristrutturazione e riorganizzazione**

Il giorno 20 novembre 2019 in Piazza della Libertà, 14, a Faenza (RA), con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge

TRA

- **ICCREA Banca S.p.A.** Istituto Centrale del Credito Cooperativo, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, C.F. e n° REA di Roma: 04774801007, nella qualità di Capogruppo, rappresentata dal Sig. Roberto Benda, Responsabile dell'Ufficio Relazioni Industriali e dai Sigg.ri Paolo Gugnoni e Irene Porto del Presidio Territoriale di Bologna, in seguito "ICCREA Banca";
- **Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società cooperativa**, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Faenza (RA) alla Piazza della Libertà, 14, C.F. e n° REA di Ravenna: 01445030396 rappresentata dal Presidente Secondo Ricci, dal Direttore Generale Gianluca Ceroni, dal Responsabile Relazioni Sindacali e del Lavoro Riccardo Obrizzi e dal Responsabile Servizio Risorse Umane Claudio Giuliani, in seguito "LA BCC"

E

- la **Delegazione Sindacale di Gruppo**, costituita ai sensi dell'art. 11 Bis Accordo di Rinnovo CCNL 9/01/2019, così composta per le seguenti Organizzazioni Sindacali:
  - FABI, con i Sigg.ri Mario Nava, Rosanna Vitale, Roberto Benini
  - FIRST CISL, con i Sigg.ri Federico Dariozzi, Stefano Nannetti, Gaetano Riontino, Gianluca Fusconi
  - FISAC CGIL, con i Sigg.ri Antonio Maiorano, Marco Marchi, Pier Giuseppe Parisi
  - UILCA, con i Sig. Tonino Farcomeni

NONCHE'

- con la partecipazione delle **Rappresentanze Sindacali Aziendali** costituite ne LA BCC nell'ambito delle seguenti OO.SS.:
  - FABI rappresentata dai Sigg.ri Annalisa Giunchi, Fabio Agnoletti
  - FIRST CISL rappresentata dal Sig. Gaetano Riontino
  - FISAC CGIL rappresentata dal Sig. Andrea Pisanelli

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 11 bis, nonché dell'art. 22, parte Terza, del CCNL per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali delle BCC del 21/12/2012, come modificati dall'Accordo di Rinnovo del 9/01/2019, con l'Informativa dell'8 ottobre 2019, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, LA BCC ha fatto presente alle OO.SS. come l'intero settore del credito continui ad essere caratterizzato da una riduzione dei margini reddituali dovuta a molteplici fattori.

Per rispondere adeguatamente a tale scenario LA BCC ha deciso di adottare una serie di iniziative, alcune delle quali sono già in atto, volte a contrastare questo trend negativo ed a recuperare redditività;

- LA BCC ha in corso verifiche circa la possibile acquisizione nel 2020 di n. 11 filiali di Banca Sviluppo ex BRC, operanti in territori limitrofi a quello della banca;
- sono in fase di completamento gli esodi volontari previsti dagli accordi sindacali sottoscritti da ex Bcc ravennate e imolese e da ex Banca di Forlì, rispettivamente in data: 15/11/2016 e 2/02/2017, ai sensi dell'art. 22, Parte Terza, del CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle BCC/CRA del 21/12/2012;
- LA BCC nella richiamata Informativa ha rappresentato di avere intenzione di realizzare un nuovo piano di esodi volontari, al fine di conseguire a regime un ulteriore significativo abbattimento del costo annuo del personale valutabile in circa 2 milioni di euro, oltre a favorire il ricambio generazionale, e privilegiando, ove possibile, la valorizzazione del personale in forza;
- nel corso degli incontri svoltisi il 30 ottobre e l'8 novembre scorsi si è aperto il confronto fra le Parti e LA BCC ha fornito i dati richiesti dalle OO.SS. in tali occasioni, LA BCC ha dato ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali un'ampia informazione in merito al proprio andamento economico e finanziario, ribadendo la volontà di destinare parte dei propri proventi alla possibilità di dare avvio ad una significativa adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, da attuarsi su base volontaria;
- le Organizzazioni Sindacali si sono dichiarate disponibili al confronto subordinandolo al ricevimento di maggiori informazioni riguardo a: criteri e tempistiche degli accessi al Fondo di Solidarietà ed alla sostenibilità dei carichi di lavoro attuali. Inoltre le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto una dettagliata informativa in merito all'introduzione delle apparecchiature di self e allo svolgimento delle attività formative in essere presso la Banca;
- in data odierna, le Parti hanno portato a sintesi le rispettive analisi e valutazioni;
- tutto ciò premesso, visto il Decreto Ministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, la Circolare INPS n. 104 del 21 maggio 2015, il Messaggio INPS n. 4498 del 10 novembre 2016 ed il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane;

le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue:

- 1) - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le Parti concordano che la procedura di confronto collettivo prevista dall'art. 22, parte Terza, del vigente C.C.N.L. è stata formalmente avviata e conclusa con il presente Accordo; parimenti considerano assolto ogni altro obbligo di informativa e consultazione dei lavoratori di cui alle vigenti norme di legge. Le clausole del presente Accordo formano una disciplina unitaria ed inscindibile.
- 2) - Le disposizioni contenute in questo Accordo si intendono valide per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato di ogni ordine e grado, compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili.
- 3) - Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, convengono che LA BCC ricorra alle procedure previste nel Regolamento attuativo del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del Personale del Credito Cooperativo, affinché il Fondo stesso provveda, in via straordinaria, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, art. 5 comma 1, lettera b), all'erogazione, in forma rateale o in un'unica soluzione, degli assegni straordinari per il sostegno al reddito, nei confronti dei dipendenti che, su base volontaria, dovessero esprimere la richiesta di attivazione del Fondo di Solidarietà.
- 4) - Il programma di esodo riguarderà tutto il personale che maturerà entro e non oltre il 31/12/2025 il diritto alla pensione anticipata, ovvero alla prestazione pensionistica di vecchiaia, ove quest'ultimo intervenga prima.

- 5) - Il programma di esodo verrà realizzato nel periodo: 1/07/2020 – 31/12/2022. per una permanenza massima di 36 mesi nel Fondo di Solidarietà e comporterà un impegno economico da parte de LA BCC complessivamente non superiore ad Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00=).
- 6) - Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 e sempre finalizzato all'agevolazione dell'esodo, LA BCC si riserva di valutare il sostenimento, tramite il Fondo di Solidarietà, degli oneri correlati a periodi riscattabili o ricongiungibili e utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, con riguardo a quei lavoratori, che in possesso dei requisiti di accesso alla prestazione straordinaria, come indicati al punto 4) del presente Accordo, per effetto del riscatto o della ricongiunzione riducano o azzerino la loro permanenza nel Fondo di Solidarietà. In ogni caso restano esclusi, poiché non previsti dalla vigente normativa, i riscatti utili ai soli fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico (ad esempio: riscatti del periodo di part-time di tipo orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione).  
In particolare, l'onere del riscatto o della ricongiunzione verrà sostenuto da LA BCC, purché ciò non comporti, con riferimento alle specifiche posizioni individuali, maggiori costi rispetto a quelli da sostenersi in caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà per un periodo massimo di permanenza di 36 mesi, di cui al punto 5).
- 7) - LA BCC provvederà a comunicare a tutto il personale in servizio i contenuti del presente Accordo. Quindi procederà a raccogliere le manifestazioni irrevocabili di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, che dovranno essere formalizzate entro il 31 dicembre 2019, tramite la compilazione dell'apposito modulo (**Allegato 1**) e secondo le modalità operative che verranno indicate nella medesima comunicazione. Successivamente, completato entro il 29.02.2020 l'esame della documentazione fornita (Estratto Conto Certificativo INPS – ECOCERT), verrà redatto il piano definitivo delle uscite.
- 8) - Al termine delle fasi previste al punto 7), le Parti si incontreranno entro il 31 marzo 2020 per una verifica delle domande pervenute e per la conseguente definizione della programmazione delle uscite, in linea con quanto previsto al punto 5).
- 9) - Una volta definito il piano delle uscite, la risoluzione consensuale del contratto di lavoro avverrà unicamente mediante la sottoscrizione di un accordo individuale che sarà formalizzato in sede di conciliazione sindacale o presso la DTL competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, comma 4, del Codice Civile.
- 10) - Qualora il costo relativo alle domande pervenute per l'accesso al Fondo risulti superiore a quanto previsto al punto 5), in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M. n. 82761/2014, le richieste saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità:
1. la maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
  2. lavoratrici/lavoratori portatori di handicap, ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n. 104/1992;
  3. la maggiore età anagrafica;
  4. la maggiore anzianità lavorativa nell'ambito del Credito Cooperativo.
- 11) - Nella definizione dei tempi di uscita si terrà conto della posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore, al fine di limitare le criticità organizzative (esigenze di sostituzione, passaggio di consegne, formazione del personale in sostituzione, ecc.) che la cessazione del rapporto di lavoro comporterebbe se avvenisse senza le necessarie valutazioni di impatto nell'operatività aziendale.
- 12) - I dipendenti che cesseranno dal servizio in applicazione del presente Accordo dovranno pianificare e fruire, fino a capienza, entro la data di cessazione dell'intero quantitativo di: ferie, ex-festività e permessi orari spettanti. Eventuali residui non fruiti per diniego aziendale derivanti da esigenze di servizio saranno comunque monetizzati come da previsioni contrattuali, fatta salva la possibilità per il lavoratore di destinarli alla Banca del Tempo Solidale.

- 13) - Al personale che, in base al presente Accordo, cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, usufruendo delle prestazioni in forma rateale, per tutto il periodo di percezione degli assegni straordinari, LA BCC garantirà il mantenimento:
  - dell'iscrizione a Cassa Mutua Nazionale (comprensivo di copertura Long Term Care);
  - delle medesime condizioni bancarie riservate al personale in servizio.
- 14) - Ai dipendenti che usufruiranno delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà e che abbiano in corso il taglio solidaristico della RAL, come definito dall'Accordo ex Banca di Forlì del 2/02/2017, LA BCC ripristinerà la retribuzione, eliminando tale riduzione, a partire dal penultimo mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro.  
Nel contempo LA BCC provvederà a ripristinare, dal penultimo mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro, il contratto full time per i dipendenti in part time, che accederanno alle prestazioni del Fondo.
- 15) - Allorché nel periodo intercorrente tra la presentazione della manifestazione irrevocabile di volontà e l'accesso effettivo al Fondo di Solidarietà intervenissero situazioni famigliari comportanti gravi necessità economiche, le Parti firmatarie del presente Accordo si rendono disponibili ad attivare la procedura di cui al successivo punto 16), prendendo in esame in maniera congiunta la possibilità di uscire dal programma di esodo concordato per il dipendente interessato.
- 16) - Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti si impegnano a recepire quanto in materia di accesso al Fondo di Solidarietà verrà convenuto tra Federcasse e le OO.SS.; in assenza di interventi a tutela dei soggetti che già si trovino a percepire l'assegno straordinario dal Fondo di Solidarietà, le Parti si impegnano ad incontrarsi per individuare soluzioni idonee a garantire a tali soggetti adeguate forme di prosecuzione del sostegno del reddito.
- 17) - Nel periodo di fruizione dell'assegno straordinario il lavoratore non potrà svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata, in concorrenza con LA BCC. A tal fine, il destinatario dell'assegno straordinario si obbliga a fornire a LA BCC esodante preventiva comunicazione scritta relativamente ad ogni tipologia di rapporto di lavoro, che intenda eventualmente instaurare nel periodo di percezione dell'assegno straordinario.  
LA BCC si impegna a non avvalersi dell'opera di alcuno dei soggetti che in base al presente Accordo avranno avuto accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, per attività lavorative di qualsiasi natura.
- 18) - LA BCC, sempre con l'obiettivo di ridurre il costo del personale e con una previsione di un aggravio di spesa massimo nell'ordine del 10% come disciplinato dal punto 5), si rende disponibile a valutare eventuali richieste di incentivo economico per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, che dovessero pervenire entro il 30.06.2020. Nel caso del superamento del plafond di spesa LA BCC informerà le rappresentanze sindacali aziendali. Resta inteso che l'incentivo economico verrà calcolato nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente policy aziendale in materia di Politiche di Remunerazione.
- 19) - Con riguardo ai lavoratori che prestano o presteranno servizio mediante contratto di somministrazione, LA BCC si impegna a prendere in esame la situazione aziendale entro il 31/12/2021, con l'obiettivo di procedere alla stabilizzazione di 4 (quattro) dei suddetti lavoratori, con i profili professionali compatibilmente richiesti e tenendo conto delle uscite di personale derivanti dal presente Accordo. Tale numero è stato determinato anche in considerazione dell'eventuale acquisizione delle Filiali di Banca Sviluppo ex BRC, dei passaggi di lavoratori a ICCREA Banca per il rafforzamento della struttura organizzativa della Capogruppo, nonché di eventuali altre operazioni straordinarie.
- 20) - Le Parti firmatarie del presente Accordo confermano la volontà di procedere a verifiche periodiche inerenti l'attuazione del programma di esodo su richiesta di una di esse.

21) - Il presente atto costituisce espressa domanda, avanzata dalle Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza e competenza, al Fondo di Solidarietà di porre in essere gli interventi nel presente atto stesso indicati.

Letto, confermato e sottoscritto

*ICCREA Banca S.p.A. (in qualità di Capogruppo Bancario Cooperativo)*

*Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società Cooperativa*

*Delegazione Sindacale di Gruppo*

*Fabi*

*First Cisl*

*Fisac Cgil*

*Uilca*

*Rappresentanze Sindacali Aziendali*

*Fabi*

*First Cisl*

*Fisac Cgil*

## Allegato 1

Cognome e Nome Mittente  
Indirizzo  
CAP Città PR

Spett.le  
**Credito Cooperativo ravennate,  
forlivese e imolese - Soc. coop.**  
Direzione Generale  
Piazza della Libertà, 14  
48018 FAENZA RA

Oggetto: **Richiesta di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del Personale del Credito Cooperativo e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

Con riferimento all'Accordo stipulato fra Azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali in data 20/11/2019 ed ai successivi colloqui intercorsi, io sottoscritto/a Cognome e Nome \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, **manifesto la mia irrevocabile volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro in essere per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del Personale del Credito Cooperativo (D.M. n. 82761/2014) dal / / \_\_\_\_\_**, secondo le modalità previste dal sopra citato Accordo e con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva.

A tale scopo, **ho già presentato/mi impegno a presentare** l'Estratto Conto Certificativo INPS (ECO-CERT).

Pertanto, qualora la mia domanda venisse accolta e sulla base di quanto con Voi concordato, mi impegno alla sottoscrizione dell'accordo individuale in sede di conciliazione sindacale o presso la DTL competente, come previsto al punto 9) del sopraindicato Accordo.

La presente manifestazione di volontà e la conseguente proposta di risoluzione del mio rapporto di lavoro è da intendersi esclusivamente finalizzata all'accesso, da parte del/la sottoscritto/a, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, alle condizioni di cui all'accordo Sindacale sopra richiamato.

Pertanto, qualora tale evento non si verificasse, per cause non riconducibili alla volontà del/la sottoscritto/a, la presente manifestazione di volontà perderà qualsiasi efficacia e si intenderà come non formulata.

Con riferimento a tutto quanto sopra esposto, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi porgo i miei più cordiali saluti.

Faenza, gg/mm/aaaa

In fede

\_\_\_\_\_